

A.I.O.P. - ASSOCIAZIONE ITALIANA OSPEDALITA' PRIVATA
REGOLAMENTO
per la partecipazione e per lo svolgimento
dell'Assemblea Generale Annuale ai fini del conferimento delle
cariche sociali previste statutariamente

Approvato dal Comitato Esecutivo in data 10 marzo 2009, ratificato dal Consiglio Nazionale il 23 aprile 2009;
in vigore dall'anno 2009

Fermo restando che:

- la possibilità di partecipazione all'Assemblea Generale Annuale
- il relativo voto e validità della stessa Assemblea

rimangono quelle sancite agli artt. 7 e 11 del Vigente Statuto Associativo, l'articolato che segue vuole regolare lo svolgimento delle Assemblee elettive previste nello Statuto:

Per le Cariche triennali: Presidente Nazionale, due Consiglieri Nazionali e Collegio dei Revisori dei Conti;

Per le Cariche quadriennali: Collegio dei Proviviri.

Parte I
FASE PRELIMINARE

Art. 1 – Costituzione della Commissione elettorale nazionale e presentazione delle candidature

Preliminarmente all'Assemblea Generale convocata per il conferimento di cariche sociali, la cui data è comunicata dal Presidente a tutti gli associati 60 giorni prima, il Comitato Esecutivo:

- nomina fra gli associati cinque componenti (tre effettivi e due supplenti) per la costituzione di una *Commissione elettorale nazionale*, dandone immediata comunicazione ai rappresentanti legali delle strutture associate;
- riceve, prima di trenta giorni precedenti la data fissata per l'Assemblea Generale, le candidature relative alle cariche che debbono essere conferite, rilevando gli eventuali casi di incompatibilità. In sede di prima applicazione tale termine è fissato in giorni quindici.

Art. 2 – Requisiti dei candidati

Tutti gli associati, di cui all'art.6 dello Statuto, in regola con il versamento delle quote associative alla data di convocazione dell'Assemblea Generale, possono presentare la propria candidatura, informandone per iscritto entro trenta giorni dalla data fissata per l'Assemblea Generale il Comitato Esecutivo il quale ha il compito di rilevare eventuali casi di incompatibilità che comunicherà tempestivamente all'interessato.

Art. 3 – Compiti preliminari della Commissione elettorale nazionale

La Commissione elettorale nazionale:

- elegge al suo interno un Presidente;

- entro 15 giorni dall'Assemblea riceve dal Comitato Esecutivo la lista dei candidati alle varie cariche che la stessa Assemblea deve conferire;
- prima di 7 giorni precedenti l'Assemblea provvede alla verifica degli aventi diritto a partecipare all'Assemblea stessa e ad esprimere il voto e ne predispone l'elenco che verrà trasmesso subito alla Segreteria dell'Assemblea che ha l'obbligo di predisporre tutto il materiale necessario per il regolare svolgimento del voto (schede elettorali, verbali per lo spoglio, ecc.);
- il medesimo elenco verrà trasmesso alla Commissione verifica poteri che sarà nominata dall'Assemblea.

All'Assemblea potranno partecipare esclusivamente i Soci che risultano essere in regola con il versamento delle quote associative scadute. L'attestazione del versamento è effettuata per ogni socio dalla relativa Sede Regionale e delle PP.AA. e accompagnate dal versamento di quanto dovuto dal Socio alla Sede Nazionale. Il Socio al quale è stata accordata la possibilità di saldare le quote pregresse mediante una rateizzazione può partecipare solo se in regola con le quote associative dell'anno precedente e con l'acconto dovuto entro il 28 febbraio del corrente anno, documentata con le modalità sopra indicate.

Parte II **FASE ASSEMBLEARE**

Art.4 - Accredimento dei Soci partecipanti

Ogni Socio partecipante avente diritto al voto e inserito nell'elenco predisposto dalla Commissione elettorale nazionale dovrà accreditarsi presso la Segreteria dell'Assemblea.

Ogni socio e/o delegato avente diritto a partecipare all'Assemblea riceve le schede elettorali corrispondenti ai voti che ha diritto di esprimere, così distinti:

- 1 posto letto aut.
- 5 posti letto aut.
- 10 posti letto aut.
- 50 posti letto aut.
- 100 posti letto aut.

Art.5 – Elezione del Presidente e del Segretario dell'Assemblea, della Commissione verifica poteri (tre componenti) e degli scrutatori (due componenti)

L'Assemblea, in apertura di seduta, come previsto dall'art.11 dello Statuto, elegge una *Commissione di verifica dei poteri* composta da tre membri e, quindi, il *Presidente* ed il *Segretario*, nonché *due scrutatori* per la costituzione del Seggio elettorale, scelti fra tutti gli associati e tra i collaboratori delle Sedi regionali Aiop.

La Commissione verifica poteri si avvale, per la verifica dei poteri dei partecipanti, della Commissione elettorale nazionale e del personale della Sede nazionale Aiop.

Art. 6 – Apertura dell'Assemblea

Non appena accertata la presenza del numero legale dei partecipanti previsto dall'art.11 dello Statuto, computando in esso le deleghe valide presentate, il Presidente dichiara l'Assemblea validamente costituita ed apre i lavori.

Art.7 – Dibattito e apertura del seggio elettorale

All'apertura del seggio elettorale, il Presidente dell'Assemblea inviterà i candidati alle cariche associative ad esporre i loro programmi e subito dopo verrà aperta la discussione per cui ogni Socio ha diritto di prendere la parola e di formulare proposte o mozioni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

I tempi per gli interventi inerenti le espressioni di voto di ciascun Socio, con esclusione di quelli che saranno concessi ai candidati, non potranno essere, di norma, superiori ai 10 minuti.

Esauriti tutti gli interventi e le varie eventuali mozioni, il Presidente dell'Assemblea dichiara chiusa la discussione e apre il seggio elettorale per le votazioni delle cariche associative.

Art. 8 – Operazioni di voto

Il voto degli associati per il conferimento delle cariche associative per cui è chiamata l'Assemblea viene espresso per alzata di mano salvo diversa deliberazione dell'Assemblea stessa.

Ciascun associato potrà esprimere sulle schede elettorali una sola preferenza per l'elezione del Presidente Nazionale, massimo due preferenze per l'elezione dei due componenti il Consiglio Nazionale, massimo tre preferenze per i componenti effettivi rispettivamente del Collegio dei Revisori e dei Probiviri e massimo due preferenze per i componenti supplenti.

Qualora il numero delle preferenze espresse fosse superiore la scheda in questione è *nulla*.

Le schede che non riportano alcuna espressione di voto si considerano schede *bianche*.

Art.9 – Chiusura del seggio

Alla chiusura del seggio, si provvede immediatamente:

- allo spoglio dei voti anche in forma elettronica;
- alla compilazione del relativo verbale;
- all'inoltro del suddetto verbale al Presidente dell'Assemblea;
- all'invio alla Sede nazionale dell'Associazione dei plichi contenenti le schede votate e scrutinate, distinguendo quelle regolari da quelle annullate o contestate, che saranno custodite per un massimo di trenta giorni.

Art.10 - Proclamazione degli eletti

Ultimate le votazioni, letto il verbale del seggio elettorale, il Presidente dell'Assemblea proclama i risultati.

Per quanto concerne l'elezione del Presidente, risulterà eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti;

Per quanto concerne l'elezione dei due componenti il Consiglio Nazionale risulteranno eletti quelli che hanno raggiunto il 60% dei voti dei presenti;

Per quanto concerne distintamente l'elezione dei componenti effettivi del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri, risulteranno eletti i primi tre candidati che hanno riportato il maggior numero dei voti;

Per quanto concerne distintamente l'elezione dei componenti supplenti del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri, risulteranno eletti i primi due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.

Art. 11 - Comunicazione dei risultati ai Soci

Entro il quinto giorno successivo allo svolgimento delle elezioni, il Presidente Nazionale provvede alla comunicazione dei risultati a tutti i Soci Aiop.

Art.12 – Convocazione del Consiglio Nazionale

Il Presidente Nazionale, entro 15 giorni dalla sua proclamazione, convoca la prima riunione del Consiglio Nazionale per l'elezione del nuovo Comitato Esecutivo, con le modalità e di quant'altro previsto dagli artt.15 e 16 dello Statuto.

Art. 13 – Entrata in vigore

In sede di prima applicazione il presente Regolamento, che entra in vigore dall'anno 2009, dovrà essere ratificato dai componenti il Consiglio Nazionale e comunicato ai Rappresentanti legali delle Strutture associate entro e non oltre il 30 aprile 2009.

Art. 14 – Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si intendono qui richiamate le norme del vigente Statuto Associativo.

=====